

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 161 DEL 16/12/2019

Oggetto: REVISIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di Dicembre, per le ore 14:45, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------|
| AMICUCCI JESSICA | Presente | IPPOLITI ARNALDO | Presente |
| ANDREOLI ANTONELLA | Presente | MANCINELLI VALERIA | Presente |
| AUSILI MARCO | Presente | MANDARANO MASSIMO | Presente |
| BARCA MARIO | Presente | MASCINO GIUSEPPE | Presente |
| BERARDINELLI DANIELE | Assente | MORBIDONI LORENZO | Presente |
| CENSI CHIARA | Presente | PELOSI SIMONE | Assente |
| DE ANGELIS MARIA GRAZIA | Assente | QUACQUARINI GIANLUCA | Presente |
| DINI SUSANNA | Presente | RUBINI FILOGNA FRANCESCO | Presente |
| DIOMEDI DANIELA | Presente | SANNA TOMMASO | Presente |
| ELIANTONIO ANGELO | Presente | SCHIAVONI LORELLA | Presente |
| FAGIOLI TOMMASO | Assente | TOMBOLINI STEFANO | Presente |
| FANESI MICHELE | Presente | TRENTA LUCIA | Presente |
| FAZZINI MASSIMO | Presente | URBISAGLIA DIEGO | Presente |
| FIORDELMONDO FEDERICA | Presente | VALENZA SILVIA | Presente |
| FREDDARA CLAUDIO | Presente | VECCHIETTI ANDREA | Presente |
| GAMBINI SANDRA | Presente | VICHI MATTEO | Assente |
| GIANGIACOMI MIRELLA | Presente | | |

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.



DELIBERAZIONE N. 161 DEL 16 DICEMBRE 2019

**DIREZIONE AVVOCATURA,
AFFARI GENERALI, ASSICURAZIONI**

**OGGETTO: REVISIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI
IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA'
CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA.**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 532 del 5.11.2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3304429), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

Con delibera di giunta n. 206 del 28.4.2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tutela legale dei dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa;

Tenuto conto:

della necessità di adeguare all'evoluzione normativa e giurisprudenziale - in particolare entrata in vigore della modifica dell'art. 86 comma 5 D. Lgs. 267/00 nonché del nuovo "codice di giustizia contabilità" D. Lgs. 174/16 - il Regolamento per la tutela legale per il rimborso delle spese inerente i procedimenti civili, penali e amministrativi;

Preso atto:

della richiesta di modifica al Regolamento attualmente in vigore, da parte della CSL FP MARCHE dell'8.8.2018 ns. protocollo n. 125432 e della riunione sindacale svoltasi il 14.11.2018 in cui, tra l'altro, è stata presa visione della bozza del Regolamento di che trattasi;

Visto:

- l'art. 28 del CCNL del 14.9.2000 del personale delle categorie quale prevede: "1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verificchi l'apertura di un





procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

- 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma. 1.";*
- *l'art. 12 del CCNL del 12.2.2002 del personale dirigenziale che prevede: "1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo Dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il Dirigente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal Dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai Dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 27.2. 1997.";*
 - *l'art. 49 del CCN del 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali prevede: "Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa.";*
 - *l'art. 86 comma 5 D. Lgs. 267/2000 dispone che: "Gli Enti Locali..., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza del conflitto di interessi con l'ente amministrativo, b) presenza di un nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti, c) assenza di dolo o colpa grave.";*

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della Direzione Avvocatura, Affari Generali, Assicurazioni Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli, il quale ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



si propone quanto segue

- 1) *di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento, il testo del nuovo "REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA" che viene qui allegato al presente alla lettera "A";*
- 2) *di dare idonea informazione del nuovo regolamento di che trattasi, alle Organizzazioni Sindacali, a tutti i dipendenti e agli amministratori del Comune di Ancona;*
- 3) *di dare atto che il presente provvedimento assume carattere normativo, non comportando alcun impegno di spesa;*
- 4) *di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli;*
- 5) *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni)

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << **REVISIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA.**>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 1[^] Commissione consiliare espresso in data 12.12.2019 ;



PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente:

| | | |
|---------------------------|----|---|
| Presenti: | 28 | <i>Sono usciti i Consiglieri De Angelis e Berardinelli</i> |
| Favorevoli: | 18 | |
| Contrari: | 6 | Quacquareni, Schiavoni, Vecchietti, Diomedi, Ausili, Andreoli |
| Astenuti: | 4 | Eliantonio, Rubini, Tombolini, Ippoliti |
| Non partecipanti al voto: | 0 | |

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE


in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente:

| | | |
|---------------------------|----|---|
| Presenti: | 28 | |
| Favorevoli: | 18 | |
| Contrari: | 0 | |
| Astenuti: | 0 | |
| Non partecipanti al voto: | 10 | Eliantonio, Rubini, Tombolini, Ippoliti Quacquareni, Schiavoni, Vecchietti, Diomedi, Ausili, Andreoli |

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *






ALLEGATI

- ALL. "A" Regolamento;
- ALL "B" Modello Istanza;
(tutti in file pdf.p7m);

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".





COMUNE DI ANCONA


REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE

DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE,
PENALE O AMMINISTRATIVA .

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Presupposti
- Art. 4 Conflitto di interessi
- Art. 5 Procedimento: istanza per ammissione patrocinio legale
- Art. 6 Adempimenti dell'Amministrazione
- Art. 7 Tipologie sentenze- condizioni rimborso -disciplinare incarico –
ammissibilità spese peritali
- Art. 8 Protezione dei dati personali
- Art. 9 Norma di rinvio
- Art. 10 Entrata in vigore

A



ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, la disciplina relativa all'assunzione degli oneri e ai rimborsi delle spese legali e peritali sostenute dai dipendenti o dagli amministratori per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento dei compiti d'ufficio. Le spese riguardanti i contenziosi giudiziari per presunta responsabilità erariale dinnanzi alla Corte dei Conti sono liquidate secondo le norme di legge vigenti.

3. La disciplina prevista dal presente regolamento si applica al personale delle categorie, al personale dirigenziale, al Segretario Generale, al Direttore Generale nonché agli Amministratori ai sensi dell'art. 86 comm. 5 TUEL.

3. Non è consentito il rimborso delle spese legali e peritali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente ovvero dall'amministratore, ove il medesimo assuma un ruolo attivo in primo grado, rivestendo la qualità di attore, ricorrente, querelante o parte civile.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

1. L'amministrazione comunale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativo/contabile nei confronti di un dipendente o amministratore comunale, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente o amministratore da un legale di comune gradimento, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 3
PRESUPPOSTI

1. L'assunzione degli oneri di difesa, ovvero il rimborso delle spese legali e peritali è condizionato alla ricorrenza di tutti i seguenti presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) informazione puntuale e preventiva dell'ente, da parte del dipendente o amministratore, sui contenuti del contenzioso;
- c) tempestività dell'istanza nei termini previsti dal presente regolamento;
- d) connessione diretta ed inequivocabile dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento dei compiti d'ufficio;
- e) assenza di conflitto di interessi, all'esito della sentenza intermedia ovvero di quella finale, anche in relazione alla specifica motivazione della stessa ed ai fatti accertati;
- f) assenso sul nominativo del legale individuato dal dipendente o amministratore ;
- g) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di rigetto integrale della domanda avversaria, di assoluzione, di archiviazione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità del dipendente, in sede penale, civile o amministrativa, in ordine ai fatti addebitatigli.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. g), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art.530,comma 1 c.p.p. , in linea con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia .

Risulta , comunque, inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6.

3. Gli oneri di difesa, se anticipati in corso di causa, nei termini e limiti del presente regolamento, laddove l'esito del primo grado, ovvero dell'appello non sia favorevole al dipendente o amministratore, saranno recuperati direttamente sulle spettanze stipendiali del dipendente stesso - se possibile- fatto comunque salvo il rispetto dell'art 36 Cost..

4. In caso di appello del dipendente o dell'amministratore ad una pronuncia di primo grado sfavorevole, l'amministrazione non potrà assumere oneri di difesa a proprio carico e per tale grado potrà solo rimborsare le spese stesse all'esito del giudizio, ricorrendone le condizioni e nei limiti del presente regolamento.

ART. 4

CONFLITTO DI INTERESSI

1. La situazione di conflitto di interesse sussiste qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ovvero amministratore e gli interessi dell'Amministrazione. La verifica sulla sussistenza o meno di un possibile conflitto di interesse viene operata dal Comune con analisi anche degli aspetti penali, amministrativi, contabili e disciplinari, effettuando, una ponderazione degli interessi in questione ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti o agli amministratori.

La situazione di conflitto di interessi si ravvisa altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo, stante l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica;

b) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'amministrazione;

c) possibilità astratta di costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione nei confronti del dipendente/amministratore;

d) accertamento, all'esito favorevole di un giudizio sia penale che civile, di fatti che possano condurre ad una azione per danno erariale ovvero per responsabilità disciplinare grave ;

e) giudizio intermedio sfavorevole, salvo verifica all'esito di eventuali impugnazioni;

f) quando il fatto contestato sia rilevante, anche disciplinarmente, e venga accertata la responsabilità del dipendente in tale ultima sede.

2. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione inizialmente valutata come foriera di un potenziale conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente o amministratore, a qualsiasi titolo, fermi restando gli obblighi di comunicazione da parte del dipendente sin dall'inizio del procedimento.

ART. 5

PROCEDIMENTO: ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE

1. Il dipendente o amministratore, sottoposto a provvedimento/procedimento giudiziario, o comunque raggiunto da un atto giudiziario che lo evochi in giudizio, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve inoltrare formalmente istanza, utilizzando il modulo specifico, all'amministrazione - Direzione Avvocatura Assicurazioni - entro il **termine massimo di 30 gg** dalla ricezione dell'atto giudiziario per il quale il dipendente o amministratore chiede tutela. Il ritardo o la omessa denuncia del sinistro da parte del dipendente o amministratore, qualora dovessero comportare l'applicazione a carico dell'amministrazione delle riduzioni ex art 1915 cc, ovvero facciano incorrere l'Amministrazione in possibili prescrizioni o decadenze dai propri diritti assicurativi, determineranno una correlativa diminuzione ovvero perdita del diritto al rimborso da parte dell'interessato.

Con l'istanza di cui al comma 1, l'interessato dovrà comunicare :

- a) l'esistenza dell'atto/ procedimento giudiziario;
 - b) il nominativo del legale di cui intende avvalersi ;
 - c) di essere a conoscenza che l'amministrazione puo' riconoscere le spese legali, nei limiti massimi dei parametri medi previsti dalle tariffe vigenti;
 - d) copia dell'atto con il quale è stato dato avvio al procedimento giudiziario di cui trattasi, unitamente agli estremi della notifica;
 - e) l'eventuale titolarità di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da parte di compagnie di assicurazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. , nella consapevolezza della decadenza prevista dal secondo comma di detto articolo ;
2. Qualora l'Amministrazione abbia stipulato un contratto di polizza assicurativa con un Istituto Assicuratore per il rimborso delle spese legali dei dipendenti o amministratori, questi ultimi avranno la facoltà , in qualità di assicurati beneficiari, di denunciare il sinistro, oltre che al Comune anche all'Assicurazione individuata dall'amministrazione, utilizzando la modulistica e con le tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo.

ART. 6

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

1. Gli uffici competenti, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 5, da parte del dipendente o dell'amministratore, dovranno preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:


- a) la necessità o meno di tutelare i propri diritti e/o interessi in ragione della inevitabilità del ricorso al patrocinio legale;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle funzioni svolte dal dipendente;
- c) l'assenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o amministratore e l'Amministrazione;
- d) la tempestività della denuncia di sinistro del dipendente ovvero amministratore entro i termini previsti all'art. 5;
- e) la possibilità o meno dell'assunzione degli oneri di difesa, sempre nei limiti del presente regolamento - sin dall'inizio del giudizio.

2. L'ufficio competente, verificate le condizioni di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del dipendente o dell'amministratore, completa di tutte le informazioni richieste, adotta apposita determinazione dirigenziale ove da atto della intervenuta tutela legale a favore del dipendente o amministratore e delle condizioni cui è sottoposta la stessa, con indicazione ed assenso ad avvalersi del legale individuato - nella misura massima di un solo nominativo. L'assenza delle informazioni necessarie e complete alla definizione della pratica, sospende i termini dei 90 giorni. Qualora, la persona interessata non provveda entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale di integrazione, il procedimento verrà archiviato definitivamente, con decadenza dal diritto di tutela dell'interessato.

3. La determinazione dirigenziale potrà essere adottata anche con riserva di ammissione alla tutela legale, qualora, ex ante, si configuri un possibile ed astratto conflitto di interessi dell'amministrazione con il dipendente o dell'amministratore - fermo restando l'onere da parte dell'interessato di addivenire tempestivamente alle comunicazioni di rito iniziali- e fatta salva la possibilità di valutazione ulteriore, da parte dell'amministrazione, all'esito del giudizio.

4. I provvedimenti conclusivi del procedimento giudiziario dovranno essere comunicati al Comune di Ancona entro 30 giorni dalla loro notifica ovvero dalla intervenuta conoscenza dell'interessato.

5. In caso di diniego all'ammissione della tutela legale, l'ufficio competente adotterà ugualmente un provvedimento a firma del Responsabile in cui verranno indicate le motivazioni.



ART. 7

TIPOLOGIA SENTENZE – CONDIZIONI RIMBORSO DISCIPLINARE INCARICO – AMMISSIBILITÀ SPESE PERITALI

1. Si è ammessi alla tutela oggetto del presente regolamento, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale venga definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p. nei seguenti casi:

- a) perché il fatto non sussiste;
- b) perché l'imputato non lo ha commesso;
- c) perché il fatto non costituisce reato;
- d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;

sempre che non residui la possibilità di ritenere sussistente una situazione di conflitto di interessi, anche all'esito dell'intervenuta assoluzione.


2. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia ...) non danno titolo al dipendente o dall'amministratore per il rimborso delle spese legali e peritali.

3. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali e peritali sostenute in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*.

4. Il rimborso delle spese legali è ammesso in sede civile per le cause concluse con il rigetto integrale della domanda avversaria.

5. Il rimborso delle spese peritali di parte è riconosciuto, nel limite massimo dei valori medi dei parametri professionali di riferimento del professionista di cui trattasi, al ricorrere dei medesimi presupposti per il riconoscimento delle spese legali

6. Le spese peritali di parte sono ammesse e/o rimborsate: per i giudizi civili, solo laddove in corso di giudizio, il Giudice disponga accertamenti peritali quali, ad esempio, A.T.P. o C.T.U.; parimenti, nei giudizi penali o contabili, solo allorché l'accusa, ovvero l'organo giudicante, decidano rispettivamente di avvalersi di propri consulenti di parte, ovvero di C.T.U, con conseguente necessità di nominare consulenti tecnici di parte.



ART. 8

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ancona, quale Titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali del dipendente nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal fine il Comune informa che i dati personali, anagrafici e di contatto, o, se necessario, anche i dati particolari del dipendente, oltre che i dati giudiziari, saranno raccolti e trattati con modalità manuali e/o automatizzate, per le finalità e gli adempimenti funzionali all'istruttoria relativa a quanto oggetto del presente regolamento, nel rispetto degli obblighi di legge vigenti.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, esattezza, integrità, riservatezza, e trasparenza, in modo da tutelare i diritti del dipendente e le sue libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato a evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione.

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR si allega l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si specifica che il trattamento dei dati è riconducibile al contratto di lavoro nazionale per le funzioni locali, art. 28 CCNL 14/09/2000 comparto, art. 12 CCNL 12/02/2002 dirigenza, art. 49 CCNL 16.05.2001 Segretari Comunali, art. 86 D.Lgs. 267/2000 Amministratori. Il Referente del Trattamento è il Dirigente della Direzione Avvocatura, AA.GG. e Assicurazioni, telefono 071/222.2400.

ART. 9


NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.





Al **COMUNE DI ANCONA**
DIREZIONE AVVOCATURA
AFFARI GENERALI - ASSICURAZIONI

ISTANZA PER CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE

(ART. 28 C.C.N.L. 14.09.2000 - ART. 12 C.C.N.L. 12.02.2002 - ART. 49 C.C.N.L. 16.05.2001 - ART. 86 D.Lgs. 267/2000)

Il Sottoscritto Dr./Sig. _____, in qualità di
_____ con qualifica _____ presso
Serv./Sett./Ass. _____, residente in _____
Via _____ tel. _____
@e-mail: _____ @pec _____

CHIEDE

Ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali, che gli venga concesso il patrocinio legale in relazione al procedimento giudiziario promosso a suo carico per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; al riguardo allega insieme agli estremi della notifica:

- ☑ - avviso di garanzia R.G.N.R. _____ notificato il ___/___/___
- ☑ - citazione in giudizio R.G.N.R. _____ notificato il ___/___/___
- ☑ - altro (specificare il tipo di provvedimento) _____ del ___/___/___
_____ del ___/___/___

DICHIARA

- A) che desidera avvalersi quale legale di fiducia - rinunciando ad avvalersi del Legale che potrebbe essere designato dal COMUNE - l'Avv. _____ con Studio in _____ via _____ Tel. _____ pec: _____, e a tal fine resta in attesa del gradimento dell'Ente;
- B) di prendere atto, ai sensi dell'art. 4 comm. 2 del regolamento per la tutela legale del Comune, che la valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, risulti priva di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente, a qualsiasi titolo, fermi restando gli obblighi di comunicazione da parte del dipendente sin dall'inizio del procedimento.

Il sottoscritto dichiara di:

1. essere a conoscenza, dal sito del Comune, dell'esistenza della polizza assicurativa, qualora contratta, tra il COMUNE e l'Istituto Assicuratore, per il rimborso delle spese legali e delle relative norme contrattuali, a cui si conformerà ;
2. aver preso visione del regolamento comunale disciplinante il rimborso per le spese legali, sapendo che i termini e le condizioni in essi indicati sono perentori, ivi compresi quelli della polizza assicurativa (qualora attivata);
3. informare costantemente il COMUNE e l'Istituto Assicuratore di tutti gli sviluppi del procedimento in parola;
4. trasmettere al COMUNE e all' Istituto Assicuratore, i provvedimenti giudiziari che nel corso del tempo saranno adottati dall'Autorità competente ;
5. trasmettere al COMUNE e all' Istituto Assicuratore, copia del provvedimento con cui si è concluso il procedimento giudiziario con attestazione del suo passaggio in giudicato;

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 46 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale titolarità di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da parte di compagnie di assicurazione, dandone avviso al COMUNE e all' Istituto Assicuratore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c. - Compagnia Assicurativa _____ polizza n. _____.

Consapevole che l'omessa indicazione della propria ulteriore polizza assicurativa comporta, ex art. 1910 c.c., la perdita del diritto alla tutela.

Si impegna a inviare, nel più breve tempo possibile, il preventivo di spesa che l'amministrazione può riconoscere nei limiti dei parametri medi previsti dalle tariffe vigenti e limitatamente ad un solo difensore;

Il sottoscritto prende atto, altresì, che ricorrendone le condizioni previste, all'eventuale rimborso diretto del Comune delle spese legali sostenute per la sua difesa in giudizio, si provvederà sulla base delle **tariffe medie dell'Ordine** che avrebbero trovato applicazione con la nomina di un legale da essa designato.


Per comunicazioni relative alla presente richiesta si indica il seguente indirizzo, se diverso dalla residenza

Via _____ Città _____
tel. _____ @pec: _____

Luogo, _____ Data ___ / ___ / _____

Firma

Allegare copia del Documento di identità.



PROPOSTA N. 3304029/652 DEL 17 GIU 2019

| OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE | |
|---|--|
| REVISIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE. | |
| DIREZIONE PROPONENTE | UFFICIO PROPONENTE |
| DIR.: AVVOCATURA | UFF.: AVVOCATURA |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data 11 GIU 2019 Il Responsabile del Procedimento Avv. Massimo Sgrignuoli |
| Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. | |
| IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA | Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiaro che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data 11 GIU 2019 Il Dirigente della Direzione Avv. Massimo Sgrignuoli |

8100

8100



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3304429/652 DEL 17 GIU 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REVISIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

DICHIARA

che nei propri confronti:

-non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

-non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

-non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

Data **11 GIU 2019**

Il Dirigente della Direzione
e Responsabile del Procedimento

Avv. Massimo Sgrignoli

Deliberazione n. 161 del 16.12.19

END PAGE 1



PROPOSTA N.

3304429/652

del

17 GIU 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

*"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

11 GIU 2019

Il Dirigente della Direzione
Avv. Massimo Sgrignuoli

2020/01/01

10



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3304429/652 del 17 GIU 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

11 GIU 2019

Il Dirigente della Direzione
Avv. Massimo Sgrignuoli

Deliberazione n. 161 del 16.12.19

2025/11/19

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DINI SUSANNA

Il Vice Segretario Generale
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 18 DIC 2019

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Saverio Concetti)

- Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
- il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- DIREZIONE AVVOCATURA, SGRIGNUOLI MASSIMO MAGGIO MIMMO
AFFARI GENERALI, DEMETRIO
- ASSICURAZIONI
- PAURI VANIA

